



Comune di Vinovo

Città Metropolitana di Torino

Prot. N. 17340 Data 18/11/2019	Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 per la concessione del servizio di gestione del complesso sportivo di Via Verdi 50 Tetti Rosa per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, per importo complessivo pari a € 46.440. Codice CIG: 8082969507
-----------------------------------	--

Spett.le Associazione

In esecuzione della determinazione a contrarre della Responsabile dell'Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Turismo, Politiche Sociali e del Lavoro, Demografici n. 881 del 29/10/2019. con cui è stata indetta la presente procedura di gara, a seguito dell'indagine di mercato del 30/10/2019, il sottoscritto Marannano Gianluca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **invita codesta associazione** a presentare la propria offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito specificate.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito, capitolato speciale d'oneri e documentazione allegata.

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Vinovo Piazza Marconi 1 - 10048 Vinovo - Tel. 0119620416 - Fax 0119620430 e-mail: area.politichesociali@comune.vinovo.to.it - <http://www.comune.vinovo.to.it> Posta elettronica certificata: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente procedura di affidamento è la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Via Verdi 50 Tetti Rosa – Vinovo.

Il valore presunto del contratto è di € Totale € 46.440 per anni due.

L'importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Si chiede quale offerta economica la proposta di ribasso sulle tariffe di utilizzo del campo polivalente.

I concorrenti dovranno tener conto, nella formulazione dell'offerta, della normativa relativa al trattamento dei dati personali.

3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La concessione viene affidata per anni 2 decorrenti dal 01/01/2020.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 e dell'art. 35 comma 4 del Codice, ammonta a presunti € **46.440,00** (euro quaranteseiquattrocentoquaranta/00).

5) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il servizio sarà remunerato esclusivamente dall'incasso:

- ❖ delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, proposte in sede di gara. E' previsto l'adeguamento annuale delle tariffe secondo l'indice ISTAT previa comunicazione al Comune
- ❖ Dal consumo del pubblico esercizio

Detto incasso dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico dell'Associazione concessionaria.

6) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA

Sono ammesse a partecipare:

a) le Associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica), le Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, anche sotto forma di cooperative; costituite e conformi al disposto **dell'art. 90 della Legge 289/2002**, affiliate alla F.I.G.C. o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;

b) Enti di promozione Sportiva;

c) Discipline Sportive associate;

d) Federazioni Sportive Nazionali.

Per essere ammessi alla gara l'associazione deve possedere i seguenti requisiti generali ed in ordine alla capacità tecnico professionale, a pena di esclusione:

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) Per le Associazioni: essere regolarmente costituite con Statuto e Atto Costitutivo regolarmente registrati;
- c) la regolarità contributiva e l'indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
- d) Per le Associazioni la dichiarazione che i soci prestano servizio in qualità di lavoratori autonomi/consulenze e non intercorre alcun tipo di rapporto dipendente;
- e) aver svolto servizi analoghi alla data della presente lettera di invito;
- f) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per l'esecuzione del servizio;
- g) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione in oggetto con un adeguato standard di qualità;

7) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA'

Il plico, contenente la documentazione (**Busta A – Documentazione**), l'offerta tecnica (**Busta B – Offerta Tecnica**) e l'offerta economica (**Busta C – Offerta Economica**) debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vinovo (Piazza Marconi 1 – 10048 Vinovo), a pena d'esclusione, a mezzo raccomandata o a mano (il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico medesimo), **entro il termine perentorio:**

delle ore 12,00 del 04/12/2019

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'orario dell'Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.45. Il lunedì e il mercoledì ore 15.30/16.30.

Detto plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, pec) e deve riportare la dicitura "**NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VERDI 50 – TETTI ROSA – CIG 8082969507**".

Si precisa che per "sigillatura del plico" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura e del documento di identità.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e allegati al presente invito .

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate o tardive.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA A

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione (o da un suo procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia conforme all'originale della relativa procura) e **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (compresa nell'Allegato A)** che attesti, indicandoli specificatamente, i punti di seguito elencati:

- a. denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici, indicazione dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data del presente invito, codice fiscale e partita IVA dell'Associazione;
- b. **domicilio eletto, numero di fax e la PEC** ove saranno inviate tutte le comunicazioni - anche ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 - o richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 83, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC o il Fax indicati per tutte le comunicazioni predette;
- c. **numeri di posizione INPS ed INAIL** ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- d. **codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria** (cinque cifre, indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
- e. **di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:**
 - e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione, l'estinzione o la revoca della condanna;¹
 - e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico - come definiti dall'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a.1), limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere e.2) ed e.3) il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

L'esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del presidente o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'associazione non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

¹ V. art. 80, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016.

e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67² del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art.8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015.

L'esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;³

e.7) partecipazione dell'operatore economico che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 50/21016 – la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive;

e.9) sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);

e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

² L'art. 67 prevede, al comma 8, che le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, rinvia ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente

³ L'art. 110 del D. lgs. 50/2016 prevede che Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;

e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dai punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

e.15) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.⁴

Le dichiarazioni di cui al punto e.1) dovranno essere rese dal presidente e dal direttore tecnico (per il direttore tecnico allegato B)

In relazione ad eventuali condanne riferite ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito, il presidente allega dimostrazione da parte dell'associazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per la documentazione comprovante la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata si veda la determinazione n. 1/2010 dell'A.V.C.P. .

f) di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano la concessione, contenute nel Capitolato Speciale;

g) di avere preso esatta cognizione della natura della concessione, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, anche attraverso apposito sopralluogo nei locali interessati dal servizio;

h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

⁴ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

j) di non incorrere nelle circostanze previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 (piani di emersione del lavoro sommerso);

k) di impegnarsi a rispettare per i propri addetti anche se in possesso della qualifica di soci gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CCNL di categoria e gli standard normativi previdenziali e assicurativi del settore;

l) di impegnarsi a dar corso incondizionatamente all'effettuazione del servizio, anche in pendenza del perfezionamento del contratto;

m) di aver preso conoscenza che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, Legge 07/08/2012 n. 135, l'Amministrazione Comunale, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

CONTENUTO DELLA BUSTA B

OFFERTA TECNICA: che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno, deve essere contenuto, a pena d'esclusione il **progetto tecnico-qualitativo** (max 10 fasciate formato A4, utilizzando caratteri in corpo 12), redatto in conformità a quanto prescritto al punto 11a del presente disciplinare di gara e seguendo l'ordine dei relativi criteri.

L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Associazione.

Il Progetto Tecnico, dopo una breve presentazione della struttura del soggetto concorrente – dovrà descrivere gli aspetti organizzativi e flussi operativi atti a garantire un ottimale progetto di servizio, tenuto conto del Capitolato Speciale e con riguardo ai punti di seguito descritti nel presente disciplinare;

Il Progetto Tecnico deve:

- essere redatto in lingua italiana;
- essere sottoscritto con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente;

- Non è dovuto alcun compenso per l'elaborazione del progetto tecnico né è prevista la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari.

Il Progetto Tecnico, dopo una breve presentazione della struttura **con l'indicazione del numero di soci suddiviso tra residenti e non residenti del soggetto concorrente**, dovrà consistere in una relazione con la quale il concorrente esplicita analiticamente le modalità di gestione dell'impianto oggetto della concessione, tenuto conto del Capitolato. Il Progetto dovrà trattare i seguenti punti:

Programma di offerta sportiva e relativa gestione, programma giornaliero tipo delle attività
<i>Offerta sportiva, iniziative aggregative, didattiche con particolare riferimento alle realtà e alle esigenze del territorio</i>
<i>Programma giornaliero volto a favorire il pieno utilizzo e la piena fruibilità dell'impianto</i>
<i>Attività previste per la promozione e la diffusione della pratica sportiva di base</i>
Piano di conduzione e gestione del complesso
<i>Piano di gestione del complesso</i>
<i>Programma di manutenzione ordinaria dei campi da gioco e del complesso sportivo</i>
<i>Piano di pulizia del complesso sportivo</i>
Iniziativa aggregative/didattiche/ludiche/ di inclusione sociale, attività estive
<i>Programma delle iniziative annuali</i>
<i>Programma attività rivolte ai giovani</i>
<i>Ulteriori attività proposte</i>
Eventuali proposte di collaborazione con l'Ente
Eventuali interventi di miglioria e di acquisto di nuove attrezzature/arredi

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce all'offerta e alla dichiarazione a corredo a condizione che i documenti stessi siano corredati, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

CONTENUTO DELLA BUSTA C

- 1) **OFFERTA ECONOMICA** da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Associazione (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione in carta legale attestante il ribasso sulle tariffe proposte a base di gara che l'Associazione offre.

Si precisa che non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta prodotta dall'associazione resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

8) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

- 1) **APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La data della prima seduta pubblica sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e si svolgerà presso la Sala Giunta del Comune di Vinovo Piazza Marconi 1 primo piano. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo sopraindicato in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti sul sito istituzionale dell'ente almeno due giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procederà nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 6 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2) APERTURA DELLA BUSTA B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di **punti 48**.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 9a.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 9b e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le

operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

a. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

a) Progetto Tecnico max 80 punti, così distribuiti:

N°	Elementi e sub elementi qualitativi del Progetto Tecnico	Sub-punteggio Max	Tot. Max punti
1	Programma di offerta sportiva e relativa gestione, programma giornaliero tipo delle attività		18
1.1	<i>Offerta sportiva, iniziative aggregative, didattiche con particolare riferimento alle realtà e alle esigenze del territorio</i>	10	
1.2	<i>Programma giornaliero volto a favorire il pieno utilizzo e la piena fruibilità dell'impianto</i>	4	
1.3	<i>Attività previste per la promozione e la diffusione della pratica sportiva di base</i>	4	
2	Piano di conduzione e gestione del complesso		12
2.1	<i>Piano di gestione del complesso</i>	6	
2.1	<i>Programma di manutenzione ordinaria dei campi da gioco e del complesso sportivo</i>	4	
2.3	<i>Piano di pulizia del complesso sportivo</i>	2	
3	Iniziative aggregative/didattiche/ludiche/ di inclusione sociale, attività estive		30
3.1	<i>Programma delle iniziative annuali</i>	10	

3.2	Programma attività rivolte ai giovani	10	
3.3	Ulteriori attività proposte	10	
4	Eventuali proposte di collaborazione con l'Ente		10
5	Eventuali interventi di miglioria e di acquisto di nuove attrezzature/arredi		10

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica con il metodo aggregativo compensatore (allegato P del D.P.R. 207/2010 e linee guida ANAC nr. 2/2016) applicando la seguente formula:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$, dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione **di natura qualitativa/discrezionale**, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, tenendo conto dei seguenti giudizi:
 - valutazione ottimo: coefficiente 1;
 - valutazione buono: coefficiente 0,75;
 - valutazione discreto: coefficiente 0,50;
 - valutazione sufficiente: coefficiente 0,25;
 - valutazione insufficiente (un'offerta è definita insufficiente se non è stata presentata, se non rispetta l'oggetto dell'elemento, se coincide con quanto posto a base di gara e se è peggiorativa rispetto a quanto posto a base di gara): coefficiente 0.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente sarà, in ultimo, trasformato in punteggio moltiplicando il coefficiente riparametrato per il punteggio massimo attribuibile. I calcoli sono effettuati arrotondando le cifre del punteggio al secondo decimale dopo la virgola.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi.

Quanto contenuto nell'offerta **tecnica** e vincolante per il Concessionario.

9b. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA

max punti 20/100

Al miglior prezzo offerto in ribasso sulla **base d'asta** oltre I.V.A. di tariffa oraria, come da tabella sottostante, verranno attribuiti massimo 20 punti; agli altri prezzi unitari offerti verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{peso} \times \text{prezzo orario più basso offerto}}{\text{prezzo offerto dalla Associazione in esame}}$$

Criterio di valutazione	Peso massimo attribuibile
Tariffa oraria per associazioni del territorio: prezzo a base d'asta € 14	Punti 10
Tariffa oraria per calcetto: prezzo a base d'asta € 65,00	Punti 5
Tariffa oraria per tennis: prezzo a base d'asta € 17,00	Punti 5

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

12) MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il termine di validità dell'offerta è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

15) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è competente il Foro di Torino,
- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Marannano Gianluca al n. tel. 0119620407 e-mail: area.amministrativa@comune.vinovo.to.it - PEC: demograficivinovo@pec.it
- Il presente invito disciplina la procedura per la concessione, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'offerta; per le condizioni e modalità di esecuzione della concessione, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato d'oneri.

16) PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Allegati:

- Capitolato d'oneri
- Domanda di partecipazione alla procedura e dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti (allegati A e B)
- Fac simile offerta tecnica
- Fac simile offerta economica



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Marannano Gianluca